



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28/12/2018 N° 479

OGGETTO: PALIO DEL 20 OTTOBRE 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA TARTUCA

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16:15.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO		X
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO		X
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO		X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 20 ottobre 2018 - Procedimento a carico della Contrada della Tartuca.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 151, prot. n. 98331 del 14 dicembre 2018 l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada della Tartuca in data 14 dicembre 2018;
- la Contrada della Tartuca ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 del Regolamento per il Palio, presentando proprie memorie difensive in data 24 dicembre, prot. n. 101011;

Considerato che:

- la Contrada della Tartuca (d'ora in avanti Tartuca) ha presentato una memoria contro le proposte di sanzione avanzate dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD); la stessa è stata suddivisa in sei punti.

Analizzato che la Tartuca:

- 1) puntualizza come la proposta di sanzione risulti "sproporzionata e ingiusta in quanto il comportamento del barbaresco, oggetto dell'esame, "è stato solo quello di incitare ... la corsa del proprio cavallo, senza mai in alcun modo compromettere ... la corsa delle altre" Contrade; "La relazione dei deputati della Festa ... si è limitata a riferire" il fatto in quanto "il comportamento del proprio barbaresco ... non ha avuto alcun effetto ... sulla corsa";
- 2) richiama, non condividendola, la delibera di questo organo (n. 440 del 29 novembre 2018) citando l'episodio del luglio 1981 e ritenendolo come precedente sanzionatorio;
- 3) evidenzia, a tal scopo, che per la corrente annata debbano essere considerate "sotto il profilo della responsabilità oggettiva" le sole sanzioni proposte "nei confronti della Contrada della Chiocciola nonché ... della Contrada di Valdimontone";
- 4) chiama in causa la sanzione proposta alla Contrada della Chiocciola, analizzando la diversità degli episodi e sostenendo che "la sanzione che si vuole infliggere alla Contrada della Tartuca è assolutamente sproporzionata rispetto a quella che si vuole infliggere alla Contrada della Chiocciola"; ricordando l'episodio dell'agosto 1992, allorché per "un comportamento analogo a quello posto in atto dal figurante della Chiocciola venne sanzionato con Palio di squalifica";
- 5) evidenzia "la disuguaglianza di metro applicativo" riguardo "le sanzioni che si intendono infliggere ai rappresentanti della Contrada" e accentuando il divario, a detta della stessa, tra la deplorazione proposta alla Contrada della Chiocciola ed i 10 anni al "diretto responsabile", nei confronti della deplorazione proposta ed i 2 anni al proprio barbaresco; la "sanzione nei confronti della Contrada ... non può che essere graduata e calibrata sulla scorta del comportamento ... tenuto dal ... rappresentante della Contrada", poiché essendo

stati proposti “8 anni di inibizione di differenza ... non si può non tener conto di tale circostanza per graduare diversamente la sanzione proposta”;

6) chiede di “respingere e/o ... riformare con una censura ... la proposta”, nonché di “aumentare la sanzione proposta per la Contrada della Chiocciola”.

Precisato che:

a) l'esame effettuato dall'AD, nella ricostruzione dell'episodio oggetto del presente provvedimento disciplinare, risulta perfettamente inquadrato sia nella documentazione in suo possesso, che in quella di questo organo amministrativo;

b) non di meno, la proposta sanzionatoria non può che essere accolta per intero solo nel punto b) dell'ordinanza in calce indicata; mentre per il punto a) della stessa questo organo amministrativo è addivenuto ad altre conclusioni sanzionatorie;

c) in merito alle osservazioni avanzate dalla Tartuca appare opportuno rilevare che:

i) le considerazioni contenute nel punto 1) della memoria della Tartuca meritano attenzione, come più avanti verrà specificato;

ii) sui punti 2 e 3 della stessa memoria, la Tartuca pone all'attenzione, ma in modo evidentemente approssimativo, il modo di interpretazione sia la delibera n. 440 di questo organo amministrativo (in data 29 novembre 2018), sia il riferimento citato dalla Contrada della Chiocciola (d'ora in avanti Chiocciola); a tal scopo è opportuno evidenziare che:

ii/1) nella delibera citata, questo organo amministrativo ha voluto sottolineare e spiegare i motivi per cui non è stato richiamato l'art. 99 bis;

ii/2) la Tartuca ha commesso l'errore di aver letto, nel richiamare l'episodio del luglio 1991, come un precedente sanzionatorio usato dall'AD;

ii/3) ciò non corrisponde al vero, in quanto il richiamo dell'AD all'episodio del 1991 fa solo parte dell'analisi (punto 3/a) effettuata sulla memoria presentata dalla Chiocciola, e allegata al punto 24 nella Relazione dei Deputati della Festa;

ii/4) mai nel corpo sanzionatorio, di cui all'ordinanza citata in calce, l'AD ha analizzato e/o fatto esplicito richiamo all'episodio del luglio 1991;

iii) in relazione alle osservazioni di cui al punto 4) della memoria, la Tartuca fornisce una lettura che non può essere condivisa, in quanto:

iii/1) l'episodio richiamato (agosto 1992) non solo non rientra nelle valutazioni di questo organo amministrativo, per le motivazioni contenute ampiamente nella già citata delibera n. 440, ma i due episodi (agosto 1992 e ottobre 2018) appaiono diametralmente opposti;

iii/2) basta confrontare la delibera della G.C., n. 40 del 14 gennaio 1993, con l'ordinanza dell'AD, oggetto del presente procedimento sanzionatorio, per avere maggiori e profondi ragguagli al riguardo;

iv) al contrario, sul punto 5) della memoria, la versione proposta dalla Tartuca merita attenzione e trova accoglienza da parte di questo organo amministrativo, in quanto le considerazioni sulla gradualità e calibrazione della sanzione proposta sono tali da convincere verso una diversa valutazione della sanzione proposta;

v) sul punto 6) della memoria, che costituisce le richieste finali rivolte a questo organo amministrativo prima di comminare la sanzione, mentre è accolto il punto relativo alla riforma sanzionatoria proposta dall'AD, come in modo più approfondito al precedente punto, è da respingere in modo fermo il tentativo di chiedere una sanzione maggiore alla Chiocciola, in quanto:

v/1) non rientra nelle competenze di Contrade e/o fantini stabilire quale sanzione debba essere applicata alle altre Consorelle e/o colleghi;

Concludendo:

- visto gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;


Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria una parte della proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) censura** la Contrada della Tartuca, ai sensi dell'art. 97 punto a) per il comportamento tenuto durante la corsa dal proprio barbaresco nel ruotare l'asciugamano in considerazione di quanto previsto dall'art. 101 co. 2;
3. di **vietare** alla Contrada della Tartuca di far ricoprire incarichi soggetti ad approvazione (art. 17 del Regolamento per il Palio) per due (2) anni al Sig. R.S., barbaresco della Contrada nel Palio in esame;
4. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Tartuca ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento per il Palio;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti



IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

